



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Genova, 6 luglio 2020

Provvedimento organizzativo urgente

OGGETTO: modalità di partecipazione alle udienze del Tribunale di sorveglianza di Genova con il collegio in presenza.

Il Presidente,

viste le linee guida adottate dal Tribunale di Sorveglianza di Genova in data 27 marzo 2020, 7 aprile 2020 e 8 maggio 2020 con le quali, nella materia delle “nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19”, sono state date disposizioni in ordine alla trattazione delle udienze con partecipazione a distanza tramite collegamento da remoto da parte dei detenuti e degli altri soggetti del procedimento;

rilevato che con detti provvedimenti è stato previsto visto che la partecipazione alla “stanza virtuale” potesse aver luogo anche da parte degli esperti e dei componenti togati del collegio, fermo restando l'allestimento di uno spazio fisico che fungesse da aula di udienza in concomitanza con questa e con i collegamenti da remoto, onde consentire ai soggetti impossibilitati a partecipare da remoto di presenziare di persona in udienza;

vista la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto legge n. 18 del 2020, come modificata dal decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 che, all'art. 83, nel ribadire la possibilità di partecipazione delle parti e dei soggetti del procedimento alla celebrazione delle udienze in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, subordina detta modalità al consenso delle parti, prevedendo la partecipazione obbligatoria all'udienza dall'ufficio giudiziario da parte dell'ausiliario del giudice;

rilevato che la normativa sopra richiamata ha previsto che le misure adottate, anche con riferimento alle modalità di partecipazione all'udienza, avessero vigore sino al 31 luglio 2020;

vista la legge n. 70 del 25 giugno 2020 di conversione del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, in vigore dal 30 giugno 2020, che ha ripristinato l'originario termine di efficacia delle misure adottate al 30 giugno 2020;

ritenuto pertanto che non è più previsto dalla legge che il collegio possa partecipare alle udienze da remoto e che la partecipazione alle stesse da parte degli altri soggetti del procedimento possa aver luogo con tali modalità, salvo espresso consenso/richiesta del detenuto e del suo difensore già prestati;

rilevato che le relazioni della ASL3 Genova hanno verificato l'idoneità dell'aula di udienza del Tribunale di Sorveglianza a ricevere contemporaneamente un numero massimo di 10 persone e che la composizione numerica dei soggetti necessari partecipanti alle udienze del tribunale è di sette persone (magistrati, esperti, cancelliere, difensore) e che pertanto può essere garantita da rischi epidemiologici la celebrazione in presenza,

Tutto ciò premesso,

dispone

che la celebrazione delle udienze del Tribunale di Sorveglianza avvenga con modalità in presenza del collegio, del cancelliere e della pubblica accusa, fino ad un massimo di dieci persone per udienza, salvo espresso consenso/richiesta del detenuto e del suo difensore già prestatati per la loro partecipazione da remoto

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si trasmetta il presente provvedimento ai magistrati ed al personale amministrativo.

Si trasmetta inoltre al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e del Distretto, alla Camera Penale Ligure.

Si trasmetta al Consiglio Giudiziario ex art. 44 circ. CSM sulle tabelle anno 2017/2019.

Il Presidente
Gaetano Brusa

